

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 2 novembre 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (n. 347)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/95/UE, il cui termine di scadenza per la sua attuazione negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 6 dicembre 2016;

considerato che la direttiva 2014/95/UE, modifica la cosiddetta direttiva bilanci (2013/34/UE), al fine di prevedere che le imprese di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti, che siano enti di interesse pubblico, integrino annualmente, nell'analisi finanziaria dell'impresa, un'analisi sugli aspetti ambientali e sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione, in modo da garantire una migliore conoscenza dell'impresa a coloro in quali abbiano, a diverso titolo, un interesse nell'avere una visione più integrata e realistica dell'impresa, dell'impatto e dei rischi non finanziari derivanti dalle sue attività, anche al fine di consentire una migliore analisi delle opportunità d'investimento e quindi una migliore allocazione dei capitali;

ricordato che gli enti di interesse pubblico sono identificati dal decreto legislativo n. 39 del 2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, come le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione con sede in Italia. La direttiva 2006/43/CE, tuttavia, ricomprende tra gli enti di interesse pubblico anche "gli enti designati dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti";

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>  
S E D E

considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, la Commissione europea dovrà elaborare orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. A tal fine, la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica, ma gli orientamenti non sono ancora stati emanati;

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 11 articoli ed è accompagnato dalla tabella di concordanza, prevista dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012;

considerato che lo schema di decreto è stato elaborato sulla base di una consultazione pubblica preliminare, chiusasi nel giugno 2016, ed è stato poi sottoposto ad una seconda consultazione pubblica. Complessivamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha ricevuto settanta contributi, che hanno consentito di acquisire gli orientamenti e le valutazioni di tutte le categorie di attori, che a diverso titolo, sono interessati alla normativa;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva 2014/95/UE di cui provvede a dare attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della normativa, si ritiene che la limitazione agli enti di interesse pubblico così come individuati dal decreto legislativo n. 39 del 2010, possa essere riduttivo, rispetto all'utilità dell'obbligo di relazione sugli aspetti non finanziari di tali enti, tenuto conto anche che la direttiva 2006/43/CE consente agli Stati membri di includere nella definizione di enti di interesse pubblico anche altre imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

in riferimento ai contenuti della relazione annuale sulle informazioni non finanziarie, si ritiene necessario che queste siano redatte secondo criteri il più possibile omogenei, al fine di assicurare una maggiore comparabilità. Valutino, pertanto, le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 5, l'adozione obbligatoria della metodologia e degli indicatori che saranno previsti negli orientamenti della Commissione europea.

Maria Cecilia Guerra